

73013

## Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti e sciogliendo la riserva

1. I primi motivi di cui al punto 1 dell'atto di opposizione attengono alla omessa o incompleta documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c..

Il problema sollevato dalla debitrice esecutata attiene, quindi, alle ripercussioni sul processo esecutivo della mancata o incompleta documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c.

Se di regola le vicende estintive del processo (sia di cognizione che di esecuzione) sono soggette all'eccezione di parte, il legislatore del 1998, in relazione al mancato deposito della documentazione ipocastale, introduce una forma di estinzione della procedura che prescinde dall'iniziativa della parte.

Non per questo, però, l'ipotesi dell'estinzione ai sensi dell'articolo 567 c.p.c. resta incombenza per tutta la durata del processo esecutivo. L'esecuzione forzata, per sua natura, non può, di regola, restare esposta alla spada di Damocle di un vizio invalidante potenzialmente rilevabile per tutto il corso del processo: prova ne è che il legislatore ha imposto alle parti un breve termine per reagire con l'opposizione agli atti esecutivi alle irregolarità da cui derivi loro un pregiudizio.

Sembrerebbe, quindi, incongruo ipotizzare che il giudice dell'esecuzione possa in qualsiasi momento accorgersi, in contrasto con precedenti determinazioni sue o di un suo predecessore, che la documentazione sia incompleta e che, scaduto il termine di deposito ex articolo 567 c.p.c., la procedura esecutiva debba considerarsi estinta.

Lo scopo delle disposizioni di cui all'art. 567, co. 2° c.p.c. è quello di assicurare la produzione della documentazione necessaria al G.E. per provvedere sul ricorso e fissare l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c.. In conseguenza l'esame della documentazione da parte del G.E. dovrebbe concludersi o con la fissazione della udienza per l'autorizzazione alla vendita ovvero con la dichiarazione di estinzione del processo, concettualmente non essendo neppure ipotizzabile la fissazione dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. in assenza della necessaria documentazione.

Si deve quindi stabilire cosa accade se – fissata l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. e disposta, come nel caso di specie, la vendita – il G.E., nel riesaminare occasionalmente, in un qualunque momento antecedente l'emissione del decreto di trasferimento del bene espropriato di cui all'art. 586 c.p.c., la documentazione catastale e/o dei registri immobiliari, ne rilevi l'incompletezza.

Ad avviso di questo Giudice la possibilità di pronunciare di ufficio l'estinzione del procedimento per violazione del termine di allegazione di cui all'art. 567, co. 2° c.p.c. è impedita dalla disposizione del

co. 2° dell'art. 569 c.p.c., la quale sanziona di decadenza tutte le opposizioni agli atti esecutivi, già non decadute in precedenza. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 27.10.95, n. 11178, la disposizione di legge impedisce che siano dedotte con opposizione agli atti esecutivi, oltre l'udienza del 569 c.p.c. (ovvero oltre il termine di cui all'art. 617 co. 2° c.p.c. decorrente dalla legale conoscenza dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita presa in tale udienza), tutte le situazioni invalidanti determinate anche da nullità assoluta di precedenti atti, precludendo quindi anche il rilievo di ufficio oltre il rituale compimento di detta udienza. La norma di cui al co. 2° dell'art. 569 c.p.c. è coerente con la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa, la quale non tollera che il processo si trovi in una situazione di perenne incertezza, come accadrebbe se il potere di dedurre o di rilevare di ufficio i vizi di un atto, relativo alla fase conclusa con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita, potesse essere esercitato in qualsiasi momento. Essa è principalmente preordinata ad evitare che i terzi che assumeranno il ruolo di parti nel procedimento di vendita siano esposti a subire l'incidenza di nullità determinatesi in un procedimento al quale sono rimasti estranei. In conseguenza deve concludersi - in conformità con l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte - che le situazioni invalidanti, le quali si producono nella fase che è conclusa dalla pronuncia dell'ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il processo attinga il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori intervenuti.

D'altronde il verificarsi di una causa di estinzione si traduce in un vizio delle attività esecutive successive, precisamente un vizio dell'intero processo esecutivo per la presenza in esso di un elemento invalidante che lo pone in condizione di estinguibilità, onde si rientra nella *ratio* che sottende alla disciplina dell'art. 569 c.p.c., espressione di un principio generale da applicarsi, in via d'interpretazione estensiva, all'ipotesi dell'estinzione.

Il principio, affermato per tutte le situazioni invalidanti, comprese le nullità assolute e rilevabili di ufficio, non vi è alcun dubbio che valga, quindi, anche per il tardivo rilievo da parte del G.E. della incompletezza della documentazione necessaria alla fissazione dell'udienza stessa di cui all'art. 569 c.p.c., sicché, con l'ordinanza di autorizzazione della vendita, deve ritenersi definitivamente precluso il potere del G.E. di pronunciare l'estinzione del processo ex art. 567, co. 4° c.p.c., tanto ad istanza di parte, quanto di ufficio.

Contro questa conclusione non varrebbe rilevare che l'assenza di una completa documentazione catastale o dei registri immobiliari integrerebbe una di quelle situazioni vizianti che si riproducono

identiche a se stesse nel corso di tutto il processo esecutivo, impedendo perciò – secondo la citata giurisprudenza della Suprema Corte – la prosecuzione del processo di esecuzione, e quindi escludendo che possa operare la preclusione di cui all'art. 569, co. 2°. Si rileva infatti che la sanzione della pronuncia di estinzione di cui al 4° comma dell'art. 567 c.p.c. è collegata alla mancata allegazione al ricorso della documentazione nel termine di giorni sessanta dal deposito del ricorso stesso. Come si vede la pronuncia, officiosa o su istanza di parte, è dovuta anche in presenza di una documentazione presentata con ritardo di un sol giorno. Il vizio che determina l'estinzione potrebbe dipendere, quindi, da una situazione che, una volta spirato il termine di cui all'art. 569 c.p.c., non impedisce alla procedura il raggiungimento dello scopo (si pensi all'ipotesi del tardivo deposito non rilevato entro il termine dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita, ovvero ancora nel caso dell'avvenuta integrazione della documentazione dopo che sia stata autorizzata la vendita, ma prima dell'occasionale rilievo di mancanza da parte del G.E.).

Di fronte all'evidenza della possibilità di modifica della situazione viziante non rilevata nel termine ultimo di cui all'art. 569, co. 2° c.p.c., l'accidentale situazione in cui l'integrazione della documentazione non sia ancora intervenuta al momento dell'eventuale successivo e tardivo rilievo da parte del G.E., non è certo ostacolo assoluto a che il processo attinga il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori intervenuti. Si vuole cioè significare che l'espropriazione non è impedita dalla incompletezza della documentazione, ma caso mai dal difetto di titolarità del bene da parte del debitore ovvero dalla presenza di un creditore iscritto ex art. 498 c.p.c., avente diritto all'avviso, che potrebbero risultare dalla documentazione mancante e tuttavia suscettibile di integrazione.

La conclusione è che la pronuncia dell'ordinanza di estinzione non è più possibile e deve ritenersi preclusa dopo il rituale compimento dell'udienza di cui all'art. 569, co. 2° c.p.c., in questi casi dovendo sopperirsi a eventuali carenze riscontrate con l'acquisizione dei documenti mancanti.

Una volta identificato il limite fissato dalla legge alla pronuncia dell'ordinanza estintiva di cui al co. 4° dell'art. 567 c.p.c., e cioè il rituale compimento dell'udienza di cui all'art. 569, co. 2° c.p.c., è irrilevante ogni considerazione circa il rischio che si riproponga, in una fase successiva, il possibile stallo della procedura, nel caso che il creditore manchi di provvedere all'integrazione della documentazione richiesta dal G.E.. Nel sistema di legge può dirsi insito il concetto che, una volta fissata l'udienza per l'autorizzazione alla vendita, a seguito del controllo cui il giudice è tenuto circa l'idoneità della documentazione, e ritualmente compiuta tale udienza, sia sufficiente a sostenere l'ulteriore prosecuzione del processo l'impulso del creditore, il quale sino da quella prima udienza ha dovuto sopportare non

indifferenti anticipazioni economiche (si pensi alla pubblicità dell'istanza di vendita artt. 490 c.p.c. e 173 disp. att. c.p.c.), destinate ad accrescersi nel tempo e che solo l'utile esito del procedimento consente di recuperare.

Né può trascurarsi che, nella fase successiva all'udienza per l'autorizzazione alla vendita, l'acquisizione di documenti mancanti potrebbe dal G.E. essere compiuta tramite incarico conferito ai coadiutori istituzionali, quali l'esperto incaricato della stima o il notaio delegato alle operazioni di vendita con incarichi ex art. 591 bis c.p.c.. La conclusione è che la pronuncia dell'ordinanza di inefficacia per la mancata allegazione al ricorso per la vendita di documenti nei sessanta giorni dal deposito del ricorso stesso ovvero nel termine del 30.6.01 (nel caso di processi già pendenti) può intervenire solo prima che sia compiuta ritualmente l'udienza di cui all'art. 569, co. 2° c.p.c., e sempre (cioè si dice per la norma transitoria) che la fase processuale non sia già esaurita.

Nella specie, la fase dell'autorizzazione alla vendita è stata superata da molto tempo e sarebbe contrastante ai principi sopra espressi pronunciare l'estinzione del giudizio.

Ciò non toglie che il Notaio delegato, che potrà procedere nelle operazioni di vendita, dovrà in tempi rapidi procedere alla acquisizione della eventuale certificazione mancante relativa al ventennio anteriore al pignoramento.

2. Quanto alla necessità di interruzione dedotta al punto 3 dell'atto di opposizione, va osservato che l'improseguibilità della procedura è stata già dichiarata con ordinanza del 14.5.04.

3. Quanto ai motivi di opposizione relativi alla posizione della ..., va intanto osservato che detti motivi riproducono (in parte) identiche doglianze già formulate in precedenti atti di opposizione che non sono stati coltivati dalla debitrice opponente. In ogni caso, a prescindere dalla valenza negativa per l'opponente connessa alla valutazione del comportamento processuale, si osserva che le doglianze attinenti alla estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. e alla liberazione ex art. 1956 c.c., nonché alla misura degli interessi avrebbero dovuto farsi valere con le forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Quanto alla eccezione compensazione, ci si limita ad osservare l'assenza dei requisiti di esigibilità e liquidità idonei a fondare l'eccezione in parola.

4. Anche con riferimento alle eccezioni relative alla posizione della F. ... e della S. ... valgono le considerazioni sopra svolta circa la inconducenza del ricorso allo strumento dell'opposizione alla esecuzione, piuttosto che a quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

5. Quanto, invece, alle doglianze relative alla posizione della So ... e B ..., la genericità delle deduzioni svolte dall'opponente esclude la possibilità di ravvisare i gravi motivi che giustificano la sospensione della procedura esecutiva.

6. Con riferimento alle deduzioni svolte dalla parte opponente in ordine all'usufrutto su alcuni beni staggiti e alla appartenenza a terzi del terreno sito in Barcellona P.G. c.da [redacted] si osserva

- a) che effettivamente il terreno sito in Barcellona P.G. c. [redacted] non è di proprietà della debitrice esecutata (v. relazione del Notaio Paderni)
- b) che dalla relazione del notaio Paderni risulta che la [redacted] è titolare della nuda proprietà degli immobili identificati in catasto al [redacted] del Comune di Terme Vigliatore e al [redacted] del Comune di Terme Vigliatore.

7. Quanto ai motivi di opposizione relativi alla stima dei beni pignorati, si osserva che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla stima del perito d'ufficio, in considerazione del fatto che il prezzo base costituisce un dato indicativo che non pregiudica l'esito della vendita e al realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti;

8. Pertanto non si ravvisano gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva

Onera parte opponete di procedere alla iscrizione a ruolo della causa e fissa per la prima comparizione l'udienza del 25/1/06 ore 9.00.

Revoca l'ordinanza con cui è stata autorizzata la vendita del terreno sito in Barcellona P.G. [redacted] e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data 1.1.06 di

Dispone che in ordine agli immobili identificati in catasto [redacted] e al f. [redacted] del Comune di Terme Vigliatore l'autorizzazione alla vendita si intenda limitata alla nuda proprietà.

Dispone rimettersi gli atti al Notaio per la eventuale integrazione della documentazione ipocatastrale mancante, nonché delle certificazioni urbanistiche delle mappe censuarie. Dispone altresì che il Notaio, anche alla luce della documentazione da acquisire, verifichi la completezza delle notificazioni degli avvisi ex art. 599 c.p.c. e 498 c.p.c. segnalando le carenze a questo G.E..

Barcellona P.G. 1/5/06

IL G.E.

*Alcui*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 1/05/06  
IL CANCELLIERE  
Senti, Fugazzotto